

REGOLAMENTO SULLA CIRCOLAZIONE NEI “PERCORSI NATURA” DELLA PROVINCIA DI MODENA

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Norme generali

Art. 3 - Compiti e responsabilità della Provincia

Art. 4 - Divieti e limitazioni

Art. 5 - Soggetti abilitati alla circolazione con veicoli a motore

Art. 6 - Manifestazioni

Art. 7 - Vigilanza

Art. 8 - Sanzioni amministrative pecuniarie principali

Art. 9 - Sanzioni amministrative accessorie e procedura di applicazione

Art. 10 - Sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione e relativa rimessa in pristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere una determinata attività

Art. 11 - Determinazione delle sanzioni

Art. 12 - Entrata in vigore

ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso, la circolazione, la sosta, ed i comportamenti da tenersi nell'ambito dei Percorsi Natura.
2. Il sentiero ciclabile o Percorso Natura viene definito, ai sensi della Legge 11 gennaio 2018, 3. n. 2, come itinerario presente all'interno di parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove è ammessa la circolazione delle biciclette.
3. Per le loro caratteristiche, tali percorsi non sono assimilabili alle piste ciclabili, così come definite dall'art.3 del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.

ART. 2 - NORME GENERALI

1. L'accesso ai Percorsi Natura è consentito a pedoni, conducenti di velocipedi muscolari e conducenti di e-bike a pedalata assistita.
2. I Percorsi Natura sono identificati ed indicati da apposita segnaletica.
3. In ragione delle caratteristiche dei Percorsi Natura e del loro inserimento in contesti naturali, la fruizione dei Percorsi Natura comporta l'assunzione da parte degli utenti dei rischi connessi alla fruizione di tali ambienti naturali.
4. Sempre in ragione delle caratteristiche dei Percorsi Natura e della necessità di preservare i processi evolutivi di flora e fauna, limitando al minimo le alterazioni da parte dell'attività antropica, la manutenzione e la vigilanza sono svolte a carattere periodico e non continuativo e con modalità poco invasiva, con il fine di mantenere le condizioni minime di possibilità di fruizione del percorso compatibilmente con le esigenze di tutela del contesto naturale e di mantenimento delle caratteristiche proprie del medesimo.
5. Chiunque intraprenda un percorso di questa tipologia dovrà farlo adottando un comportamento responsabile, usando la necessaria diligenza e consapevolezza dei rischi connessi alla frequentazione di un ambiente naturale inserito anche in ambiti golenali dei corsi d'acqua e in aree con vegetazione ed alberature spontanee.
6. Ai fini della sicurezza dell'utente, la frequentazione di tali ambienti impone l'attenta valutazione delle condizioni meteorologiche e delle condizioni stagionali.
7. La Provincia di Modena e gli altri enti competenti non potranno essere considerati responsabili dei danni che dovessero derivare dall'incauta fruizione del percorso da parte degli utenti o dalle caratteristiche naturali dei Percorsi.

ART. 3 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA PROVINCIA

1. La Provincia di Modena provvede alla manutenzione con cadenza periodica dei Percorsi Natura, di concerto con Comuni ed altre pubbliche amministrazioni coinvolte, anche in forza di accordi e/o convenzioni stipulate.
2. In virtù delle citate caratteristiche dei Percorsi Natura, al solo fine di garantire la possibilità di fruizione degli stessi, la Provincia di Modena, anche a seguito di segnalazioni da parte di utenti o altre Pubbliche Amministrazioni, può effettuare interventi non ricompresi nella manutenzione programmata, con tempistiche di volta in volta individuate, compatibilmente con le proprie esigenze di servizio e con la propria capacità tecnica, economica ed organizzativa.
3. Considerata l'impossibilità di eliminare tutti i possibili rischi connessi alla fruizione di ambienti naturali, le misure di sicurezza sono tese piuttosto a circoscrivere i suddetti rischi a un livello adatto alla categoria di percorso; i rischi residui restano nella responsabilità individuale degli utenti.

ART. 4 - DIVIETI E LIMITAZIONI

1. Il transito, la circolazione e la sosta nell'ambito dei Percorsi Natura sono vietati a qualsiasi tipologia di veicolo a motore, ivi inclusi veicoli elettrici, con l'eccezione delle carrozzine a motore elettrico in favore dei soggetti con ridotta capacità motoria ed esclusivamente nei tratti di percorso che ne consentano la sicura circolazione.
2. La circolazione con cani è consentita nel rispetto delle norme vigenti in materia, sotto la stretta vigilanza del conduttore.
3. E' generalmente vietato il transito di cavalli o animali da traino, salvo autorizzazione del dirigente del servizio competente, che può essere rilasciata valutando le singole richieste.
4. Il transito di veicoli cingolati o comunque non dotati di pneumatici è vietato al fine di tutelare la sicurezza del terreno. Laddove l'utilizzo di tale tipologia di veicoli sia imprescindibile per eseguire determinate lavorazioni sussiste l'obbligo di trasporto su posto. È fatta salva la possibilità in capo al Dirigente Provinciale competente di autorizzare il transito dei veicoli già menzionati per eccezionali ragioni di interesse pubblico.
5. Per quanto espressamente in deroga o non previsto dal presente articolo, il Dirigente provinciale competente si riserva di provvedere con autorizzazioni e/o concessioni espressamente motivate, tenuto conto dell'interesse pubblico prevalente.

ART. 5 - SOGGETTI ABILITATI ALLA CIRCOLAZIONE CON VEICOLI A MOTORE

1. Il transito, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'art. 4, sono sempre consentiti al personale delle Forze dell'ordine e di Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, oltre a soggetti privati da questi incaricati con l'obbligo di esibire alle competenti autorità copia dell'incarico.
2. In assenza di percorsi alternativi e con l'obbligo di condurre i veicoli ad una velocità massima di 30 km/h, è consentito l'uso di veicoli a motore di cui all'art. 4, ai soggetti elencati, per esigenze legate all'esercizio del diritto di proprietà o ad attività lavorative:
 - a) residenti, proprietari, affittuari e/o conduttori di immobili e/o fondi agricoli accessibili unicamente tramite i Percorsi Natura;
 - b) concessionari di aree demaniali golenali;
 - c) parenti e affini in linea retta o collaterale dei soggetti di cui alle lett. a), b) del presente comma;
 - d) ditte specializzate in lavorazioni necessarie ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c);
3. I soggetti di cui al precedente comma sono individuati tramite apposite modalità che possono essere concordate dai Comuni interessati di concerto con la Provincia. I provvedimenti, titoli e/o atti amministrativi che autorizzano i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) a circolare nei Percorsi Natura anzidetti sono strettamente personali, non possono essere ceduti a terzi e devono essere esibiti agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta. In caso di temporanea impossibilità ad esibire i provvedimenti, titoli e/o atti amministrativi questi devono essere trasmessi entro 7 (sette) giorni lavorativi agli organi di vigilanza identificati ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento. Decorso inutilmente tale termine, si procederà alla comminazione delle sanzioni secondo quanto previsto dall'art. 11.
4. Per quanto espressamente in deroga o non previsto dal presente articolo, il Dirigente della Provincia si riserva di provvedere con autorizzazioni e/o concessioni espressamente motivate, tenuto conto dell'interesse pubblico prevalente.

ART. 6 - MANIFESTAZIONI

1. Sono consentite manifestazioni organizzate a carattere turistico e sportivo, anche di natura competitiva.
2. I richiedenti devono presentare una richiesta formale al competente ufficio provinciale almeno 30 giorni prima della manifestazione, pena l'assoluto divieto di svolgere la stessa. Se la richiesta ricomprende una manifestazione che si svolge in più giorni o più manifestazioni, gli organizzatori sono tenuti ad allegare il calendario e le modalità di svolgimento per ciascuna di essa. Al momento di presentazione della richiesta gli organizzatori hanno l'obbligo di informare per iscritto i Comuni o altre pubbliche amministrazioni in qualunque modo interessati.
3. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta il dirigente dell'ufficio provinciale può Negare l'autorizzazione, con atto motivato, oppure Indicare prescrizioni per lo svolgimento della manifestazione.
4. Decorsi i 30 giorni, se nessuna comunicazione perviene dalla Provincia, la manifestazione si intende autorizzata.
5. Per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, è consentito agli organizzatori installare segnaletica verticale lungo i margini della pista per l'intero percorso interessato, con l'obbligo di rimuoverla al termine dell'evento. La segnaletica può essere collocata anche sui pali della segnaletica esistente, purché non copra, neppure parzialmente, i cartelli già presenti. È vietata qualsiasi segnalazione orizzontale sul manto stradale.
6. È fatto obbligo di provvedere al recupero rifiuti prodotti dallo svolgimento della manifestazione ed alla pulizia della pista nonché in generale al ripristino dello stato dei luoghi, qualora lo svolgimento della manifestazione abbia alterato il medesimo.
7. La richiesta deve contenere tassativamente i seguenti elementi:
 - a) generalità di almeno uno degli organizzatori o denominazione della società/organizzazione richiedente con annesse le generalità del legale rappresentante;
 - b) tipo di manifestazione turistico-sportiva non competitiva;
 - c) data di svolgimento, orario di partenza e durata (almeno presunta) della manifestazione;
 - d) itinerario (ritrovo/luogo di partenza, tragitto e punto d'arrivo);
 - e) modalità di svolgimento;
 - f) numero dei partecipanti (almeno presunto);
 - g) numero di veicoli a motore di supporto (ambulanze o veicoli di soccorso, automobili, moto, scooter ecc.);
 - h) modalità di recupero rifiuti prodotti dallo svolgimento della manifestazione e di pulizia della pista, nonché di ripristino dello stato dei luoghi;
 - i) indicazione della eventuale segnaletica necessaria alla manifestazione.
8. Sono a carico dei richiedenti eventuali sinistri che si verificano a causa di atti dolosi o colposi posti in essere dai partecipanti alla manifestazione.
9. Il dirigente provinciale competente ha facoltà di autorizzare con provvedimento espresso motivato tipologie di manifestazioni diverse da quelle previste dal primo comma del presente

articolo.

ART. 7 – VIGILANZA

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente provvedimento è affidata ai soggetti sottoelencati:

- a) forze di Polizia dello Stato, Carabinieri (ivi compreso il comando forestale) e Guardia di Finanza;
- b) Polizia Locale (Comunale e Provinciale);
- c) Guardie Giurate Ecologico Volontarie (GGEV); Guardie Ecologiche di Legambiente (GEL);
- d) Guardiaparco;
- e) Guardie giurate ittico-venatorie e ambientali volontarie.

2. Resta ferma, ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) e del relativo regolamento di cui al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere di bonifica), la competenza del personale A.I.P.O in materia di vigilanza delle opere idrauliche salvo eventuali accordi o convenzioni stipulati con gli enti competenti.

ART. 8 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PRINCIPALI

1. Per la comminazione delle sanzioni previste per la violazione alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme previste dalla L. 24.11.1981 n. 689; le sanzioni e sono determinate tra un limite minimo ed un limite massimo ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 Legge 689/81 è il Direttore dell'Area del servizio competente.

3. I proventi sono devoluti alla Provincia di Modena che provvederà all'incasso secondo le normative vigenti.

ART. 9 - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE E PROCEDURA DI APPLICAZIONE

1. Qualora le norme del presente regolamento prevedano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o, in mancanza nella notificazione dello stesso, in ossequio a quanto previsto dalla L. n. 689/81.

2. Il ricorso all'autorità provinciale competente contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria.

3. Le sanzioni accessorie, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiute immediatamente. L'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore, è incaricato della vigilanza sulla loro esecuzione.

4. Quando il trasgressore o l'obbligato in solido, non provvedono all'esecuzione di quanto

prescritto nei termini stabiliti, l'ufficio o il comando, cui appartiene l'agente accertatore, trasmette senza indugio all'autorità competente il verbale di contestazione/notificazione per l'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione che disponga l'esecuzione della sanzione accessoria a cura del trasgressore od obbligato in solido, ed il pagamento delle spese. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo.

5. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie previste nel presente regolamento si distinguono in:

a) obblighi di compiere una determinata attività (rimozione e relativa rimessa in pristino dei luoghi);

b) obblighi di sospendere o cessare una determinata attività.

ART. 10 - SANZIONE ACCESSORIA DELL'OBBLIGO DI RIMOZIONE E RELATIVA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI ED OBBLIGO DI SOSPENDERE UNA DETERMINATA ATTIVITÀ

1. Quando dalla violazione accertata derivi la necessità di ripristinare urgentemente lo stato dei luoghi o di sospendere un'attività, l'agente lo indica nel verbale di contestazione o, se assente, in quello di notifica. Tali obblighi devono essere adempiuti immediatamente, se richiesto, o comunque entro 10 giorni dalla contestazione o notifica.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento, in forza di quanto previsto dall'art. 7 bis D. lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali), comporta la comminazione di una sanzione pecuniaria ricompresa tra i 50 e i 250 euro.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore in seguito all'esecutività della delibera di Approvazione.